

Il risarcimento dell'illecito endofamiliare agli eredi della vittima quando vi sia stato il suo concorso alla causazione dell'evento morte

di ANNA ANITA MOLLO

La sentenza in commento ha ad oggetto una fattispecie frequente nei procedimenti in materia di diritto di famiglia e, precisamente, le richieste risarcitorie da "illecito endofamiliare" ovvero quelle richieste risarcitorie proposte da un familiare nei confronti di altri componenti della famiglia per comportamenti posti in essere, ad esempio, in violazione dei doveri coniugali o genitoriali, qualora ciò comporti la lesione di diritti costituzionalmente protetti, come la salute fisica e psichica, l'integrità morale e psichica, la dignità, l'onore e la reputazione.

Nel caso di specie, l'illecito endofamiliare nasceva dalla perdita del rapporto parentale da parte dei figli di una coppia di coniugi deceduti in seguito ad un incidente automobilistico.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha rinviato le parti innanzi alla Corte di Appello che, secondo i giudici di legittimità, aveva erroneamente accolto la domanda di risarcimento del danno da rottura del rapporto parentale proposta *iure proprio* dagli eredi della vittima per la perdita del congiunto, avendo i giudici di secondo grado ritenuto che il danno non patrimoniale *iure proprio* degli eredi andasse liquidato integralmente, a prescindere da ogni grado di responsabilità attribuibile al *de cuius*, ciò in applicazione del principio di solidarietà passiva *ex art. 2055 c.c.*

Secondo la Suprema Corte, al contrario, deve escludersi che il defunto sia riconosciuto autore di un illecito nei confronti dei congiunti sopravvissuti.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la riduzione del danno per il concorso della vittima nella produzione dell'evento opera anche nei confronti dei congiunti che agiscono *iure proprio*, essendo esso conseguenza del fatto della vittima stessa.

Pertanto, il principio sancito dall'art. 1227 c.c., che prevede la riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento del soggetto danneggiato, non si applica solo nei confronti di quest'ultimo ma, precisa la Corte, anche nei confronti dei congiunti che agiscono per il risarcimento del danno subito *iure proprio*, ciò come effetto riflesso che il danno subito dal danneggiato medesimo proietta su di loro; tuttavia, motiva la Corte, tale categoria del danno riflesso è da tempo superata in quanto il danno dei congiunti della vittima è da qualificarsi come lesione diretta e autonoma, conseguente ad un illecito plurioffensivo.

Con la sentenza in commento, dunque, viene affermato il principio secondo cui, in caso di perdita del rapporto parentale, i congiunti non hanno diritto alla liquidazione dell'intero danno non patrimoniale subito nel caso in cui si verifichi il concorso della vittima alla causazione della sua morte; e ciò, in quanto la lesione del diritto alla vita, sia essa dolosa o colposa, non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri parenti che costituiscono l'altra parte del rapporto parentale.

A tale conclusione, precisano i giudici di legittimità, non si giunge in applicazione dell'art. 1227 c.c., ma in quanto la rottura del rapporto parentale per opera di una delle parti non è fonte di danno non patrimoniale nei confronti dell'altra; tale rottura, al contrario, è conseguenza di una condotta che, non potendosi qualificare come antigiuridica, non può essere fonte di danno. Pertanto, nessun credito risarcitorio *iure proprio* dei congiunti della vittima può configurarsi laddove sia riscontrabile un concorso di colpa nella causazione della sua morte; ciò in quanto il danno non patrimoniale subito dagli eredi della vittima è configurabile soltanto nei confronti di terzi estranei che hanno concorso a determinare la rottura di tale rapporto, con conseguente inapplicabilità del principio della solidarietà passiva di cui all'art. 2055 c.c.